









spese nei confronti della ~~agente~~ convenuta; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione appare fondata e meritevole d'accoglimento.

In particolare, per quanto concerne il motivo d'impugnazione avente ad oggetto l'omessa tempestiva notifica del verbale d'accertamento sotteso all'intimazione di pagamento opposta, va rilevato che dalla documentazione acquisita al giudizio - e, segnatamente, dal "dettaglio degli addebiti" dell'intimazione in esame e dall'avviso di ricevimento prodotto in copia conforme dall'Amministrazione convenuta - non risulta l'avvenuta notificazione del verbale in questione entro il termine stabilito, a pena d'estinzione delle pretese sanzionatorie della P.A., dall'art. 201, 1° e 5° comma, c.d.s., nel testo applicabile *ratione temporis*, per le notifiche dei verbali d'accertamento di violazioni al codice della strada nei casi di contestazione non immediata degli illeciti, non contenendo il suddetto "dettaglio degli addebiti" gli estremi del verbale presupposto della cartella ivi richiamata.

Atteso che - secondo quanto chiarito dal Supremo Collegio in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - ove sia dedotta la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di tale notificazione incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore (Cass. civ., II, 07.04.2010, n. 8267), la cartella sopra menzionata deve considerarsi caducata, per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione (*ex plurimis*, Cass. civ., I, 08.01.2003, n. 59) e, pertanto, si



deve ritenere insussistente il diritto di ~~XXXXXXXXXXXX~~ di agire esecutivamente ai danni dell'attore in forza della medesima cartella.

Ne discende che l'opposizione promossa da ~~XXXXXXXXXXXX~~ contro l'intimazione di pagamento allegata alla domanda deve essere accolta e, di conseguenza, va dichiarata la nullità dell'atto impugnato, derivante dalla nullità della sottostante cartella esattoriale.

In considerazione dell'accoglimento della domanda attorea per un motivo attinente anche al contenuto degli atti di riscossione, le spese seguono la soccombenza di entrambi i convenuti (v. Cass. civ., VI, 21.05.2013, n. 12385) e si liquidano, in assenza di notula, come in dispositivo ed in via equitativa, tenuto conto del valore della controversia e dei criteri dettati dagli artt. 4, 1° comma, del D.M. n. 55 del 2014.

**P.Q.M.**

### **IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiarà insussistente il diritto di ~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di procedere ad esecuzione nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXX~~ in forza della cartella esattoriale n. 09720090234906060000 e, per l'effetto, dichiara la nullità della stessa e della susseguente intimazione di pagamento n. 09720149116187421000, recanti l'importo complessivo di € 655,69;



- Condanna le parti convenute ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ~~XXXXXXXXXX~~, quale Agente della Riscossione per la Provincia di ~~XXXX~~, in persona del suo procuratore speciale ~~XXXXXXXXXX~~, in solido fra loro, al rimborso in favore di ~~XXXXXXXXXX~~ - e, per questi, del suo difensore antistatario Avv. Laila PERCIBALLI - delle spese sostenute per il presente procedimento, che liquida equitativamente in complessivi € 400,00, di cui € 50,00 per esborsi ed € 350,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario spese generali come per legge e successive spese occorrente.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Giorgio Farante

*Giorgio Farante*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 23-5-16  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Sabrina Mori



1. Introduction

2. Methodology

3.

4.

5.

6.

7.

8. Results

9.

10.

11. Discussion

12.

13.

14. Conclusion

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.